



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA"
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635
Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema
Istituto Professionale per l'Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino
email: segreteria@istitutostanga.gov.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutostanga.gov.it

Circ.n. 488

Cremona, 29 Agosto 2017

- Ai Sigg. Genitori/legali tutori/Affidatari degli studenti dell'IIS "Stanga"
e p.c. Ai Sigg. docenti
e p.c. Al Personale ATA
Sito Web

OGGETTO: Indicazioni operative sull'obbligo vaccinale di cui al Decreto legge 07.06.2017 n.73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" (Gazzetta Ufficiale n.130 del 07.06.2017) e di cui alla Nota Miur 1622 del 17/08/2017

Il Ministero dell'Istruzione con Nota n° 1622 del 16 agosto 2017, ha fornito le prime indicazioni in riferimento al Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e *l-bis*, estende a dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica
- Anti-tetanica
- Anti-epatite B
- Anti-pertosse
- *Anti-Haemophilus influenzae tipo B*
- Anti-morbillo
- Anti-rosolia
- Anti-parotite
- Anti-varicella

All'atto dell'iscrizione i genitori, i tutori o gli affidatari hanno l'obbligo di presentare la documentazione comprovante la vaccinazione del proprio figlio.

Tale documentazione può essere attestata con un'autocertificazione (Allegato 1) o mediante:

1. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente;
2. copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni

dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

3. copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente o autocertificazione della stessa sempre su modello Allegato 1. La vaccinazione, in tal caso, dovrà essere effettuata comunque entro l'a.s. in cui è stata prodotta la certificazione.

In caso di differimento o omissione di vaccinazioni potranno essere prodotti uno o più di questi documenti:

1. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).

ADEMPIMENTI E TEMPISTICA PER L' A.S. 2017/18

Per l'anno scolastico 2017-2018, per gli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado, la suddetta documentazione deve essere presentata, anche per gli alunni già frequentanti l'istituto, entro il 31 Ottobre 2017 .

Per gli alunni dell'IIS Stanga, la documentazione deve pertanto essere presentata entro il 31 Ottobre p.v.

Il non rispetto della tempistica comporterà la segnalazione da parte della Scuola alla ASL di competenza nei 10 giorni successivi la scadenza dei termini indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da Allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

Anche in questo caso il non rispetto della scadenza comporterà, entro i 10 giorni successivi, la segnalazione da parte della scuola alla ASL di competenza.

N.B La documentazione rilasciata dalle ASL o l'autocertificazione – Allegato1- compilata in ogni parte e firmata da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, dovrà essere consegnata in segreteria scolastica in forma cartacea e con firma originale ove previsto.

ADEMPIMENTI E TEMPISTICA aa.ss. 2018/19 - 2019/20

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta all'atto dell'iscrizione del minore ed, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/20, la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Sempre a partire dall'a.s. 2019/20 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera mentre per gli altri ordini di scuola ciò non determinerà né la decadenza dell'iscrizione né l'impossibilità di sostenere gli esami.

SANZIONI

Ai sensi dell'art.1 co.4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119....*"In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, a seguito di colloquio con l'azienda sanitaria locale di competenza al fine di fornire informazioni e sollecitarne l'effettuazione, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. Non incorrono nella sanzione di cui al periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatariche, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.*

Le SS.LL. sono invitate a leggere attentamente la Nota Miur 1622 allegata alla presente .

**Il Dirigente Scolastico
D.ssa Maria Grazia Nollì**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/1993

Allegati:

- Allegato 1
- Nota Miur 1622 del 16/08/2017